

**REGIONE SICILIANA**  
**- COMUNE DI CESARO' -**

Provincia di Messina

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

\*\*\*\*\*

N.22 .. del Reg.  
 del 04/10/2013 .....

**OGGETTO: APPROVAZIONE · REGOLAMENTO**  
**COMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E**  
**DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA**  
**ECONOMICA**

\*\*\*\*\*

L'anno **DUEMILATREDICI** il giorno **QUATTRO** del mese di **OTTOBRE** alle ore **11.00** e seguenti nella ~~solita~~ sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ convocazione in sessione **STR****AORDINARIA** che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>CONSIGLIERI</b>	Presenti	Assenti	<b>CONSIGLIERI</b>	Presenti	Assenti
SPITALERI Giuseppe		SI	LEANZA Francesco	SI	
SARANITI Antonino	SI		TRISCARI Biagio	SI	
LONGO Antonino	SI		LONGO Minnolo Salvatore	SI	
RUSSO Salvatore Domenico		SI	COSTANZO Calogero	SI	
ZINNO Ludovico	SI				
LONGO MINNOLO Calogero	SI				
CALCAGNO Salvo	SI				
LONGO MINNOLO Rosaria	SI				

Assegnati .12.	Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O. R. EE. LL. ) i seguenti consiglieri:	Presenti n.10
In carica n 12.		Assenti n. 2

Verificato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Verificato che gli intervenuti sono in numero legale:
- - Presiede il Signor Longo Antonino nella sua qualità di Vice Presidente
- Partecipa il Segretario Comunale Dott Enrico SPALLINO La seduta è pubblica
- Nominati scrutatori i Signori: \_\_\_\_\_

- Il Presidente constatata la presenza del numero legale procede alla lettura dell'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'o.d.g. dell'odierna seduta consiliare.
- Quindi pone in discussione l'argomento di cui in oggetto sottolineando che è stato richiesto un parere legale che ha superato il parere contrario espresso dalla Responsabile dell'Area Amministrativa per cui si propone di approvare la proposta per le motivazioni ampiamente espresse nel parere legale reso dall'Avvocato Caputo;
- L'Assessore Saraniti propone di ritirare la proposta di emendamento della commissione in quanto non necessarie alla luce di una più attenta verifica normativa.
- Il presidente constatato che non vi sono altri interventi pone ai voti la proposta così come presentata dall'Amministrazione Comunale.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto;

VISTO il parere espresso dal Responsabile Area Amministrativa;

VISTO il parere espresso dall'Avvocato Caputo

Per le motivazioni meglio espresse nell'allegato parere pro- veritate reso dall'avv. Caputo;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;

Con voti Unanimi favorevoli resi in forma palese e nei modi di legge essendo n. 10 i consiglieri presenti e 2 assenti (Spitaleri Giuseppe e Russo Salvatore Domenico).

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione di cui in oggetto che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.



**COMUNE DI CESARO'**  
PROVINCIA DI MESSINA

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA.**



**PREMESSO** che il Comune di Cesarò non è dotato di un Regolamento Comunale dei servizi socio-assistenziali e di disciplina degli interventi di assistenza economica adeguato alla normativa vigente in materia.

**CONSIDERATO** che il Regolamento per l'emanazione degli atti patrimoniali favorevole per i destinatari approvato nel 1993 disciplina solo in materia di assistenza economica e di erogazione di contributi a Enti pubblici o privati .

**RILEVATO** che con il Regolamento allegato al presente atto si intende disciplinare un quadro più avanzato e moderno degli interventi dei servizi sociali in favore delle persone singole e delle famiglie.

**RICHIAMATE:**

- **La legge 328/2000** " Legge quadro per la realizzazione del sistema normativo integrato di interventi e servizi sociali".
- **Il D.Lgs n 109/1998** " Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate".
- **D.A della Regione Sicilia n 867/S7 del 2003** "Accesso agevolato ai servizi sociali - Criteri unificati di valutazione economica".
- **La legge regionale n 50/2012** " Norme per l'introduzione del quoziente familiare in Sicilia"
- **Le leggi regionali n 22/86, 16/86, 33/91.**

**VISTO** il parere contrario espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa

**RILEVATO** che, al fine di chiarire i dubbi interpretativi sorti a causa del summenzionato parere contrario, la Giunta ha conferito incarico ad un legale al fine di esprimere un parere pro veritate (delibera di G.M. n. 64 del 29/07/2013)

**VISTO** il parere espresso dallo stesso legale Avv. Antonino Caputo con studio in Catania in data 22 agosto 2013 acclarato al prot. Comunale al n. 4365 del 26 agosto 2013;

**RITENUTO** che tale parere fugava qualsiasi dubbio sulla legittimità del provvedimento in esame e che pertanto può essere approvato;

**VISTO** lo Statuto Comunale

**VISTO** l'O.A.EE.LL. Regione Sicilia

#### **DELIBERA**

- 1. Di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, il Regolamento Comunale dei servizi socio-assistenziali e di disciplina degli interventi di assistenza economica, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2. Di stabilire** che le misure previste dal nuovo Regolamento decorrono dalla data di entrata in vigore dello stesso;

**Il Proponente**





# **Comune di Cesarò**

(Provincia di Messina)

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI  
E  
DISCIPLINA DEGLI  
INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA**

Approvato con Deliberazione C.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_

## INDICE

PREMESSE E LINEE PROGRAMMATICHE DI INTERVENTO	Pag.1
Art.1- PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ	Pag.2
Art.2- ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	Pag.2
Art.3- FORME DI ASSISTENZA	Pag.4
Art.4- AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI O RICOVERO PRESSO STRUTTURE	Pag.4
Art.5- RICOVERO ANZIANI E DISABILI MENTALI	Pag.4
Art.6- INTERVENTI VOLTI A SOSTENERE I CITTADINI IN OGNI SITUAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DI INADEGUATA ASSISTENZA FAMILIARE	Pag.8
Art.7- PRESTAZIONI SOCIALI AREA PORTATORI DI HANDICAP	Pag.9
Art.8- ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	Pag.11
Art.9- ATTIVITA' RICREATIVE: SOGGIORNI DI VACANZE E/O GITE	Pag.14
Art.10- INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA E SERVIZIO CIVICO	Pag.15
Art.11- CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	Pag.21
Art.12- DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE	Pag.22
Art.13- ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTI	Pag.22
Art.14-COMPETENZE DELLA GIUNTA	Pag.24
Art.15-RICHIESTE DI RIESAME	Pag.22
Art.16-DISCIPLINA RIMBORSO CONTRIBUTI DEBITAMENTE RISCOSSI	Pag.23
Art.17-AZIONE DI RIVALSA	Pag.23
Art.18-RINVIO-INTERPRETAZIONI DI CASI E NORME	Pag.23
Art.19-NORME FINALI	Pag.23



## PREMESSE E LINEE PROGRAMMATICHE DI INTERVENTO

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione dei servizi ed interventi socio-assistenziali e si prefigge lo scopo di :

- Procedere ad un riordino normativo delle funzioni assistenziali di competenza del Comune ;
- Definire tutti i criteri operativi che mettono l'Ente Locale, istituzionalmente detentore di tali funzioni assistenziali, nelle condizioni di provvedervi;
- Realizzare e uniformare i criteri di erogazione dei servizi con particolare riferimento all'Assistenza Economica rendendo così omogenee le categorie assistibili, assicurando parità di trattamento a parità di bisogno.

L'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali istituiti ai sensi della vigente legislazione regionale è consentito a tutti i cittadini residenti con priorità per coloro che versano in condizioni di disagio economico o che non dispongono di sufficienti risorse economiche e/o adeguato sostegno familiare in relazione ad elevata fragilità personale, ridotta autonomia od incapacità a provvedere alle proprie esigenze, nonché alle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che richiedono necessari interventi assistenziali.

L'accesso è altresì consentito per situazioni di pronto intervento sociale anche ai cittadini non residenti e nel rispetto degli accordi internazionali ai cittadini dell'U.E. e loro familiari nonché agli stranieri individuati ai sensi dell'art.41 del D.Lgvo 286/98 e, per misure di prima assistenza, ai profughi, stranieri ed apolidi.

Alla luce delle profonde innovazioni, modifiche legislative e sostanziali tagli di spesa da parte della Regione Siciliana, i suddetti interventi tendono ad integrare " il sistema integrato di interventi e servizi alla persona" che il Distretto Socio Sanitario D 32 Taormina, di cui fa parte questo Comune, attiva tramite l'adozione del " Piano di Zona", ai sensi e per gli effetti della legge 328/2000 .



## Art.1

### PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

In conformità e nel rispetto delle norme legislative, il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- fissa e determina i criteri attraverso i quali procedere alla erogazione dei servizi ai cittadini residenti meno abbienti, nello sforzo istituzionale di garantire nel medio e/o breve periodo ad ogni cittadino bisognoso un accettabile tenore di vita;
- si prefigge di recuperare e mantenere ad uno stato di decorosa vivibilità categorie di persone che, per fattori socio-ambientali sono vittime di esiti emarginanti o di fenomeni di degrado sociale;
- disciplina gli interventi di assistenza economica attuabili dall'Amministrazione Comunale in favore di soggetti e/o nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico;
- attua la normativa regionale vigente in materia di assistenza e si prefigge lo scopo di razionalizzare il relativo procedimento amministrativo e di assicurare l'uniformità degli interventi assistenziali attraverso la fissazione di criteri e modalità per la determinazione dei contributi, in relazione all'indigenza dei richiedenti.

## Art.2

### ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI

#### UFFICIO SERVIZIO SOCIALE

Nell'ambito della struttura organizzativa del Comune, l'ufficio per i servizi sociale, dotato di adeguati operatori è preposto alla programmazione, alla organizzazione, alla gestione, ed al controllo degli interventi e servizi di carattere socio assistenziali previsti dal presente regolamento. In particolare i compiti di questo Ufficio sono:

- 1) La conoscenza della realtà in termini di bisogni, di utenza e di strutture esistenti, attraverso l'elaborazione di studi, ricerche e indagini ai fini della costituzione di un sistema informativo socio-assistenziale;
- 2) La programmazione e il coordinamento dell'insieme degli interventi attivi tra quelli previsti dalla legge 22/86 e dalla L.328/2000 anche se svolti in convenzione;
- 3) La progettazione ed attivazione secondo la regolamentazione regionale di nuovi interventi sia in forma diretta, che in forma convenzionata;
- 4) Il coordinamento e la vigilanza dei servizi o degli interventi, come parte di essi, svolti mediante convenzione o gestiti da privati ed il controllo e la verifica degli stessi;
- 5) Il "raccordo" e la definizione di strategie operative comuni ed integrate con gli interventi di carattere socio sanitario attuate dalla A.S.L. di competenza.
- 6) Il coordinamento di tutte le strutture di accoglienza e residenziali operanti sul territorio comunale;

#### SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE

Il servizio di segretariato sociale, o servizio di base per l'informazione sociale, costituisce la risposta istituzionale al bisogno, presente a tutti i livelli, di informazioni esatte, aggiornate, controllate e verificate, alla formazione delle quali concorrono, a vario titolo, i soggetti presenti in un territorio.

Il servizio ha le seguenti caratteristiche:

- 1) di rivolgersi all'intera comunità;
- 2) di essere gratuito;



- 3) di riferirsi ad una vasta gamma di esigenze informative;
- 4) di essere compresente ed indipendente con gli altri servizi sociali di base;
- 5) di essere orientato alle esigenze e alla specificità del territorio;
- 6) di essere assicurato da un operatore " ad hoc ", anche se informazione deve essere un impegno diffuso e costante per tutto il personale dei servizi;
- 7) di essere dotato di una sede e di una attrezzatura propria.

Essenzialmente deve:

- a) dare notizie sull'esistenza, sulla natura e sulle procedure per accedere alle varie risorse esistenti, nonché sulla legislazione pertinente;
- b) fornire aiuto personale agli utenti diretto a facilitare l'espletamento delle prassi e procedure necessarie per ottenere le prestazioni e/o accedere ai servizi;
- c) smistare e/o segnalare le richieste di prestazioni ai servizi ed agli enti competenti;
- d) collaborare con i servizi territoriali esistenti per fornire supporti di assistenza tecnica;
- e) svolgere attività di osservatorio sociale sulla situazione globale della zona, fornendo un panorama preciso dei servizi presenti, una valutazione costante del loro funzionamento, l'individuazione di determinate carenze e delle rispettive cause e garantendo notizie sui bisogni oggettivamente emergenti nella zona in base alle richieste;
- f) effettuare analisi e sintesi quantitative e qualitative dei dati rilevati concernenti la situazione locale nella sua globalità al fine di contribuire al processo di programmazione e di organizzazione degli interventi.

Sono da considerarsi destinatari del servizio:

- i cittadini, senza discriminazione di sorta;- la comunità nel suo complesso;
- i servizi, e relativi operatori, presenti sul territorio;
- gli amministratori locali;
- i rappresentanti dei gruppi formali ed informali;

Il servizio si attua in forme diverse:

- ricevimento in ufficio;
- informazioni telefoniche;
- informazioni epistolari;
- informazioni domiciliari;
- diffusione di notizie d'interesse generale.

L'addetto a tale servizio deve essere un operatore con titolo di scuola media superiore e provvisto, inoltre, di attestato dal quale risulti la frequenza ad un corso di formazione finalizzato all'acquisizione di conoscenze ed abilità specifiche del servizio stesso ( minimo 300 ore di corso ).

La funzionalità, la razionalità e la tempestività del servizio dipende in buona parte anche dalla disponibilità di una adeguata strumentazione tecnico – amministrativa.

Bisogna prevedere vari supporti:

- strumenti per il reperimento di notizie ( questionari, quotidiani, periodici, notiziari vari, manuali);
- strumenti per la catalogazione dei dati emersi ( cataloghi, elenchi di risorse, indici);
- strumenti per l'organizzazione interna, la verifica e l'amministrazione del servizio ( registri, schedari e modelli vari);
- strumenti per la divulgazione delle notizie ( manifesti, volantini, opuscoli, stampe);
- strumenti per la pubblicazione del servizio ( locandine, notiziari radio – fonici).

### Art.3

#### FORME DI ASSISTENZA

Gli interventi socio-assistenziali vengono attuati attraverso una rete di servizi prevalentemente aperti a tutti i cittadini, di servizi domiciliari nonché di prestazioni a carattere economico.

Le modalità di intervento e le forme di assistenza sono le seguenti:

- ✓ Ufficio servizio sociale;
- ✓ Segretariato sociale;
- ✓ Affidamento familiare di minori o ricovero presso strutture;
- ✓ Ricovero anziani e disabili mentali;
- ✓ Interventi volti a sostenere i cittadini in ogni situazione temporanea o permanente di inadeguata assistenza familiare;
- ✓ Assistenza domiciliare anziani;
- ✓ Attività ricreative: soggiorni vacanze e/o gite;
- ✓ Interventi di assistenza economica e servizio civico;

L'organizzazione e l'erogazione delle superiori forme di intervento viene attuata dal Comune nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e secondo le norme contenute nel presente regolamento.

### Art.4

#### AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI O RICOVERO PRESSO STRUTTURE

L'Amministrazione Comunale attua l'affidamento familiare di minori come da regolamento approvato con Delibera di C.C. n 19 del 30.07.2007. Tale affidamento ai sensi della normativa vigente in materia ha lo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto anche di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui sopra, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

### Art.5

#### RICOVERO ANZIANI E DISABILI MENTALI

Il Comune di Cesarò si propone di evitare, per quanto possibile, l'istituzionalizzazione. L'intervento di ricovero e il ricorso all'istituzionalizzazione dovrà sempre essere considerato secondario a qualsiasi intervento che consenta la permanenza del soggetto assistito nel proprio ambiente familiare, secondo il principio della sussidiarietà.

#### **RICOVERO ANZIANI:**

E' rivolto agli anziani residenti nel Comune da almeno un anno, non autonomi o la cui famiglia non sia più in grado di assicurare adeguata assistenza, in presenza dei requisiti di urgenza ed indifferibilità e nel rispetto delle vigenti disposizioni anche con riguardo alla compartecipazione degli utenti al costo del servizio in rapporto alla propria condizione economica. Il servizio si attua attraverso la predisposizione di atti di ricovero presso enti di assistenza e beneficenza, giusto elenco dell'Assessorato EE.LL. di cui all'art.26 della L.R.n 22/86 con applicazione dei parametri fissati di volta in volta dal suddetto Assessorato. Con detti Enti si provvederà a sottoscrivere apposita convenzione secondo lo schema predisposto dall'Assessorato Regionale Enti Locali con D.P.R.S. del 4.6.1996 e successive modifiche e integrazioni.

## **RICOVERO DISABILI MENTALI:**

E' rivolto ai disabili mentali, residenti nel Comune da almeno un anno, dimessi da strutture sanitarie o segnalati dal servizio sanitario competente. Il servizio si attua attraverso la predisposizione di provvedimenti di ricovero presso enti regolarmente iscritti all'Albo Regionale per la specifica tipologia, previsto dall'art.26 L.R. n 22/86. Con detti Enti si provvederà a sottoscrivere apposita convenzione secondo lo schema predisposto dall'Assessorato regionale EE.LL. con D.P.R.S. del 4.6.96

L'accesso a detto servizio, gratuito o con compartecipazione, è disciplinato dal D.A.867/S7 del 15.04.03.

Eventuali successive disposizioni modificative ed integrative dovranno intendersi automaticamente recepite.

La richiesta di intervento da parte dell'anziano/disabile, o, qualora questi fosse impossibilitato a farlo, del familiare deve essere presentata all'ufficio Servizi Sociale, il quale avrà il compito di effettuare una valutazione in merito alla necessità del ricovero, secondo i seguenti criteri:

- a) condizioni di salute accertate mediante certificazione medico-sanitaria ;
- b) presenza /assenza di familiari e loro comprovata impossibilità all'accudimento;
- c) capacità reddituale del ricoverando e dei familiari.

Il ricovero sarà quindi l'esito di un progetto predisposto dal servizio e condiviso con il richiedente.

La decorrenza sarà dopo l'avvenuta autorizzazione al ricovero da parte della Giunta Comunale.

Il Comune non ammetterà ai servizi richiesti i soggetti che dispongano di patrimoni immobiliari e mobiliari il cui valore commerciale consente, con la dismissione totale o parziale, il soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita dei componenti il nucleo familiare, ovvero dimostrino complessivamente adeguati livelli di benessere economico-sociale. Tuttavia, per particolari casi, è facoltà del Comune, previa valutazione dell'Ufficio di Servizio Sociale ammettere ai servizi richiesti anche soggetti che dispongono di patrimoni immobiliari e mobiliari adeguati e in questo caso intraprenderà specifici atti al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme spese per il ricovero.

In alternativa alla stipula diretta della convenzione con Enti accreditati per il ricovero di anziani e disabili, il Comune può concedere un contributo all'utente, necessario all'integrazione della retta di ricovero o utile al mantenimento dello stesso presso la propria abitazione per l'assistenza di terzi.

## **DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DEL RICOVERANDO**

Le richieste di ricovero devono essere compilate sul modulo predisposto avente valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. n 445 del 28/12/00. Tali richieste devono essere corredate dalla documentazione medica e fiscale che certifichi le condizioni di bisogno del richiedente e la situazione economica sia del richiedente che dei parenti tenuti per legge a corrispondere gli alimenti (art.433 e successivi del C.C.).

Il ricoverando dovrà presentare la seguente documentazione:

- istanza di ricovero su apposito modello;
- certificazione medica;
- verbale d'invalidità civile (se accertata );
- modello di pensione corrente;
- Dichiarazione sostitutiva unica (attestazione ISE).

**Nel modulo di richiesta del contributo dovranno essere inoltre dichiarate le seguenti voci (se esistenti) :**

- Rendite INAIL;
- Pensioni di guerra;
- Pensioni privilegiate (pensioni per ciechi civili, sordomuti, invalidi civili );

- indennità di accompagnamento;
- Depositi su conto corrente Bancario e/o postale;
- Libretti di risparmio;
- BOT,CCT ed altri titoli;
- Investimenti finanziari;
- Proprietà immobiliari;

Gli arretrati delle pensioni e delle indennità di accompagnamento vengono conteggiati ai fini del concorso per le spese di ricovero o per l'erogazione del contributo.

Verranno conteggiati altresì le proprietà immobiliari (ad esclusione della casa di abitazione) o altri introiti risultanti dalla eventuale locazione o vendita di immobili nonché le eventuali somme o beni pervenuti per via ereditaria .

Il ricoverando è pertanto obbligato a comunicare all'Ufficio Servizi sociali del Comune la propria situazione reddituale e patrimoniale e qualunque variazione delle stesse che intervenga durante il periodo di ricovero presentando copia della documentazione comprovante la propria nuova situazione economica o apposita autodichiarazione o attestazione I.S.E.

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune si riserva la facoltà di esperire accertamenti catastali e fiscali per verificare l'effettiva situazione reddituale e patrimoniale dei ricoverandi.

E' fatto salvo il diritto del Servizio Sociale del Comune di attivare accertamenti (attraverso gli uffici comunali competenti o con la collaborazione di altre istituzioni) a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli utenti del servizio.

Resta altresì salva la facoltà di condurre accertamenti su segnalazioni, oltre quelli definiti dal campione.

Nei confronti dei soggetti che abbiano volutamente reso dichiarazioni mendaci, il Servizio Sociale del Comune si riserva di esercitare azione di rivalsa e azione legale.

#### **DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DEI PARENTI**

Gli utenti del servizio, i conviventi, i parenti tenuti agli alimenti sono chiamati dopo gli accertamenti effettuati ed in base alle loro condizioni economiche ed alle valutazioni sociali, a partecipare alla spesa sostenuta dal Comune per il ricovero. L'utente e tutti gli obbligati devono sottoscrivere, quest'ultimi anche delegando alcuni di loro, l'impegno a contribuire alle spese per il ricovero. Nel caso di rifiuto da parte di parenti tenuti agli alimenti, l'ufficio Servizi Sociali del Comune può richiedere il ricorso all'autorità giudiziaria.

La partecipazione dei parenti viene determinata in base al grado di parentela (art.433 e seguenti del C.C.) e alla situazione economica del loro nucleo familiare.

I parenti devono dichiarare la situazione economica di tutti i componenti della loro famiglia presentando:

- Certificazione ISE ;
- Eventuale certificazione dei redditi non soggetti a IRPEF (es. redditi derivanti da pensione maturate all'estero, redditi da lavoro all'estero, INAIL ecc...).

#### **RETTA A CARICO DELL'UTENTE**

Per l'accesso ai servizi residenziali, i soggetti adulti, gli anziani ed i soggetti con disabilità fisica, psichica o sensoriale, possono costituire nucleo familiare autonomo.

La retta di ricovero è a totale carico del Comune quando l'utente non ha alcun reddito e non sono presenti familiari obbligati per legge a compartecipare al costo del servizio.



Gli utenti titolari di redditi propri, ivi compresi redditi non dichiarabili ai fini IRPEF, dovranno compartecipare al costo del servizio residenziale :

- a) Per i titolari di sola pensione sociale od assegno sociale, ovvero di solo reddito minimo per disabilità totale e parziale, in misura pari ad 1/3 degli emolumenti goduti ovvero ad 1/2 se totalmente non autosufficienti;
- b) Per i titolari di sola pensione di vecchiaia, anzianità integrata al minimo, ovvero di condizione economica complessiva, (accertata ai sensi dell'art 1 del D.A. N 867/S7 del 2003 con l'I.S.E.) in misura non eccedente l'importo del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguata, ove spettante, ai sensi dell'art.38 L.488/01, in misura pari al 50% della condizione economica descritta ovvero in misura pari al 70% se totalmente non autosufficienti;
- c) Per i soggetti il cui indicatore della situazione economica complessiva (ISE) è superiore al limite di cui al punto b) l'ulteriore quota di compartecipazione al costo del servizio per la parte eccedente è fissata al 70 % e sino alla concorrenza del costo del servizio con esclusione degli oneri per le prestazioni sanitarie;
- d) Ove il soggetto richiedente il servizio residenziale, goda di indennità per l'autonomia, la compartecipazione ricomprende anche detti emolumenti.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'utente, con il proprio reddito non sia in grado di pagare interamente la retta di ricovero.

Per il riconoscimento dello stato di parziale o totale non autosufficienza occorre fare riferimento al grado di non autosufficienza, attestato dalla competente Unità di valutazione geriatrica .

### **Recupero del credito**

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a € 5.000,00;
- b) l'usucapione forzato dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati ) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato ( o degli eredi per i beni ereditati) previa idonee garanzie formali da parte dello stesso ( o degli stessi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

### **Concorso dei parenti obbligati**

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, la cui situazione familiare ( ISE) superi il triplo della fascia esente ai fini IRPEF, sono preliminarmente convocati, ove possibile, per sottoscrivere l'impegno a contribuire alle spese per il ricovero, partecipando alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'utente, nella misura del 50% del costo del servizio se il soggetto assistito è autosufficiente e del 70% se totalmente non autosufficiente, limitatamente per la spesa sociale. Nelle suddette percentuali va ricompresa la quota di compartecipazione versata dall'utente.



In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente, riservandosi nei confronti degli obbligati, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

#### **Art.6**

### **INTERVENTI VOLTI A SOSTENERE I CITTADINI IN OGNI SITUAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DI INADEGUATA ASSISTENZA FAMILIARE ;**

Questo tipo di intervento assistenziale è volto al sostegno dei cittadini con disagio fisico e/o psichico residenti da almeno un anno nel Comune e che si trovano nelle condizioni di abbandono e di inadeguato supporto familiare, nonché privi di reddito di qualsiasi natura e/o non superiore al limite di reddito previsto per l'accesso ai servizi socio-assistenziali come da normativa vigente in materia.

Il servizio è articolato su diverse prestazioni che saranno fornite presso il domicilio dell'utente :

- aiuto domestico;
- igiene e cura della persona;
- lavaggio biancheria;
- disbrigo pratiche, sostegno morale e psicologico;
- preparazione pasti;

I beneficiari, per potere accedere al suddetto servizio dovranno presentare domanda su apposito modulo corredata dalla seguente documentazione:

- Certificato medico che attesti il disagio psichico;
- Autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare e il reddito da ciascuno posseduto;
- Dichiarazione sostitutiva unica (attestazione ISE).

Il Servizio Sociale del Comune avrà il compito di valutare la necessità dell'intervento, secondo i seguenti criteri:

- a) condizione di salute del richiedente;
- b) assenza di familiari o inadeguata assistenza familiare;
- c) assenza di reddito o presenza di reddito minimo;

Il servizio si può realizzare:

- mediante gestione diretta, avvalendosi degli operatori del comune;
- attraverso convenzioni con Enti, Associazioni, Cooperative nel rispetto della normative vigente;
- mediante prestazione gratuita di obbiettori di coscienza, di servizio civile nazionale e di organizzazioni di volontariato, anche a supporto del servizio dato in convenzione ad Enti, Associazioni, Cooperative, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- Attraverso l'erogazione di un contributo economico, tramite l'attuazione di un progetto di utilità collettiva, su proposta dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

## Art.7

### PRESTAZIONI SOCIALI AREA PORTATORI DI HANDICAP

**Servizio di trasporto gratuito per la frequenza dei centri socio-rieducativi e di riabilitazione sanitaria;**  
A favore di soggetti portatori di Handicap i quali effettuino cure riabilitative presso centri specializzati e provvedano con mezzo proprio o a proprie spese tramite ditte private di noleggio, è prevista l'erogazione di un contributo. Il contributo viene fissato nella misura di 1/5 del costo della benzina per ogni chilometro di distanza dal comune di Cesarò alla sede dei centri di riabilitazione.

Qualora il portatore di handicap abbia necessità di raggiungere i centri di riabilitazione per due volte nel corso della stessa giornata il contributo verrà erogato per entrambi i casi, invece nel caso in cui due o più portatori di handicap appartenenti allo stesso nucleo familiare dovessero frequentare il medesimo centro e nello stesso orario verrà erogato un solo contributo.

Tale contributo viene erogato purchè esistano le seguenti condizioni:

- I centri di riabilitazione non provvedano al servizio di trasporto con mezzi propri;
- Il comune non possa provvedere direttamente o indirettamente ;

I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza, corredata dalla seguente documentazione:

- Certificazione attestante la sussistenza dell'handicap ai sensi dell'art 3 legge 104/92;
- Per i soggetti in attesa del riconoscimento della certificazione attestante la sussistenza dell'handicap, certificazione medica attestante l'impossibilità all'uso del trasporto pubblico;
- Impegnativa dell'Asp autorizzativa del numero di sedute e relativa alla tipologia di terapie da effettuare.

#### **Assistenza igienico personale nelle istituzioni educative e scolastiche;**

Il servizio di assistenza igienico personale in favore di minori portatori di handicap ha il fine di favorirne l'inserimento nella scuola materna e nella scuola primaria e secondaria di primo grado.

Destinatari del servizio sono i minori non autosufficienti sul piano motorio e/o insufficienti mentali che non hanno il controllo degli sfinteri.

L'intervento si attua mediante assegnazione di personale in possesso di apposita qualifica il cui rapporto fra lo stesso e gli assistiti deve essere nella misura di una unità per 4/5 soggetti. L'assegnazione di tale personale avverrà su formale richiesta dell'istituto scolastico comprensivo, corredata da elenco nominativo, munito di certificazione attestante l'handicap ai sensi della legge 104/92.

#### **Attività ludico-ricreative e sportive**

Per i minori portatori di handicap si prevede inoltre la possibilità di promuovere attività ludico-ricreative e sportive, per favorire l'integrazione sociale ed a sostegno delle attività di riabilitazione.

#### **Aiuto domestico, assistenza economica ed abitativa**

Per l'aiuto domestico, assistenza economica a favore dei portatori di Handicap grave, l'accesso è disciplinato da specifica normativa regionale (l.r.16/86, l.r.33/91).

##### **1) Aiuto Domestico**

Deve essere assicurato ai portatori di handicaps fisici, psichici o sensoriali (riconosciuti ai sensi della legge 104/92), totalmente privi di assistenza familiare o inseriti in nuclei familiari naturali e/o affidatari che, a causa dell'età avanzata dei componenti del nucleo familiare e per altre difficoltà transitorie o permanenti, non possono prestare al soggetto un'assistenza soddisfacente.

**Natura e finalità del servizio:** aiuto fisico per il conseguimento degli atti elementari della vita, pulizia personale, vestizione, approntamento e consumazione pasti, aiuto motorio.

**Limiti di reddito per l'accesso al servizio e livelli di compartecipazione:**

Il limite della situazione economica complessiva per l'accesso gratuito determinato con l'ISE (art.6 del D.A.867/S7) è fissato in € 10.392,15 ( 20 milioni di lire), incrementato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza.

La partecipazione alla spesa, da parte del nucleo familiare convivente e del soggetto handicappato sarà:

- del 20% del costo quando la situazione economica complessiva (ISE) non supera una volta e mezza il limite stabilito per la gratuità;
- del 50% del costo se la situazione economica complessiva (ISE) supera la predetta cifra.

I predetti criteri di gratuità e compartecipazione saranno automaticamente adeguati ad altri che la legislazione potrebbe adottare dopo l'adozione del presente regolamento.

**Modalità di accesso:**

Per accedere al servizio l'utente dovrà presentare istanza corredata dalla seguente documentazione:

- certificazione medica comprovante la condizione di handicap grave accertato ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92;
- ogni altra documentazione utile alla determinazione dello stato di bisogno;
- attestazione ISE.

In seguito alle istanze pervenute l'Ufficio Servizi Sociali provvederà all'analisi dei bisogni dell'utente, effettuando anche visite domiciliari, e procedendo, se necessario, alla predisposizione di una graduatoria stilata con i criteri stabiliti dalla L.R.n 16/86 e dalla L.R. 33/91. Inoltre l'ufficio avrà il compito di procedere alla programmazione, progettazione, attuazione, coordinamento e verifica sia in termini di efficacia del servizio che di efficienza.

**2) Assistenza Economica:**

Questo tipo di intervento è alternativo all'aiuto domestico e al ricovero presso strutture residenziali (l'aiuto domestico va realizzato prioritariamente mentre il sostegno economico trova luogo solo in casi eccezionali e per i quali sia dimostrabile la maggiore utilità) . La misura dell'intervento non può eccedere 1/3 dell'indennità di accompagnamento e può essere concesso se la situazione economica complessiva non supera il limite per l'accesso gratuito all'aiuto domestico, fissato in € 10.392,15 (20 milioni di lire), incrementato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza.


L'Ufficio servizi sociali, nel caso di esubero di richieste, provvederà alla predisposizione di una graduatoria che tenga conto dei seguenti elementi:

- livello di gravità dell'handicap;
- disagio abitativo dell'alloggio e condizioni socio-familiari rilevati dall'Ufficio servizi sociali e dall'ufficio tecnico Comunale;
- livello di reddito del soggetto.

**3) Assistenza Abitativa**

Tale assistenza consiste nel pagamento di una quota del canone di locazione pari al 30% e comunque non superiore ad € 1.500,00 annue, sempre compatibilmente alla disponibilità delle somme stanziare in bilancio .

L'accesso a tale beneficio viene consentito se non viene superato il limite di reddito complessivo per l'accesso gratuito all'aiuto domestico, fissato in € 10.392,15 ( 20 milioni di lire), incrementato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza.





L'Ufficio Servizi Sociali, nel caso di esubero, provvederà alla predisposizione di una graduatoria che tenga conto dei seguenti elementi:

- livello di gravità dell'handicap;
- disagio abitativo dell'alloggio e condizioni socio-familiari rilevati dall'ufficio servizi sociali e dall'ufficio tecnico comunale;
- Livello di reddito del soggetto.

#### **Art.8**

### **ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI**

Il servizio di assistenza domiciliare ha come obiettivo il mantenimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita e nel contesto sociale di appartenenza dei cittadini che si trovano in condizioni di parziale o di completa non autosufficienza e senza adeguato supporto familiare. Ciò per contribuire al superamento di situazioni di temporanea difficoltà personale e familiare, attraverso la stimolazione e il recupero di sufficienti livelli di autonomia personale.

Il servizio di assistenza domiciliare attraverso prestazioni sociali rese a domicilio, si pone come obiettivo quello di evitare il ricorso a forme di ricovero o di ospedalizzazione che non siano strettamente necessarie, creando una rete relazionale di supporto e potenziando le capacità residuali del soggetto e/o nucleo familiare.

L'assistenza domiciliare, per le sue finalità e peculiarità, è un servizio integrato con i servizi sociali e sanitari presenti sul territorio. Pertanto richiede l'attivazione di forme stabili di coordinamento e di collegamento sia nella fase di programmazione del servizio sia in quello di erogazione.

#### **BENEFICIARI**

Il servizio è rivolto prioritariamente agli anziani soli di ambo i sessi, che abbiano compiuto 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini, che siano residenti nel territorio comunale e, preferibilmente che non risultino inseriti in un nucleo familiare o che abbiano un inadeguato supporto familiare. Esso interviene per individuare, prevenire e rimuovere le cause di ordine psico-fisico, socio-economico ed ambientale che possono determinare l'isolamento, l'esclusione, l'istituzionalizzazione.

#### **PRESTAZIONI**

L'assistenza domiciliare si articola in prestazioni di varia natura, in rapporto alle esigenze degli utenti e alle risorse disponibili:

- 1) Servizio sociale e sostegno psicologico**, che si esplica attraverso le seguenti attività:
  - coordinamento dei servizi domiciliari;
  - supervisione professionale del personale;
  - analisi dei bisogni e delle risorse riferite sia all'utenza che al territorio;
  - promozione e programmazione di risposte più efficaci ai problemi individuali, coinvolgendo la stessa utenza, la comunità nel suo insieme e la Pubblica Amministrazione;
  - consulenza psico-sociale all'utenza nell'uso delle risorse (personali, ambientali, istituzionali);
  - favorire i rapporti familiari, sociali, anche in collaborazione con il volontariato, con le strutture ricreative e culturali al fine di favorire la partecipazione dei soggetti alla vita di relazione;
  - stimolare le attitudini degli anziani in modo da mantenere in continuo dinamismo l'attività psico-fisica degli stessi.

Tali interventi promossi, soggetti alla periodica verifica, saranno attuati in collaborazione con gli assistenti domiciliari, con le associazioni di volontariato, nonché con qualunque altra struttura presente nel territorio.

- 2) **Aiuto domestico:** aiuto per il governo e l'igiene dell'alloggio, giornaliero e periodico della persona (riordino del letto e della stanza, pulizia ed igiene degli ambienti e dei servizi, preparazione e/o aiuto per i pasti, cambio della biancheria);
- 3) **Igiene e cura della persona:** aiuto a favorire l'autosufficienza della persona, vestizione, aiuto per il bagno, mobilitazione del soggetto allettato, aiuto per una corretta deambulazione e nel movimento degli arti invalidati;
- 4) **Lavaggio biancheria e stireria:** tale prestazione verrà erogata nell'abitazione dell'utente;
- 5) **Disbrigo pratiche:** cura del disbrigo delle pratiche previdenziali, assistenziali e burocratiche, nonché di tutte le commissioni necessarie richieste dall'assistito che da solo non può perseguire;
- 6) **Preparazione pasti:** aiuto dell'anziano per la preparazione del pasto nel proprio domicilio.

#### **CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'**

Al fine di valutare le condizioni di ammissibilità al servizio di assistenza domiciliare, l'Ufficio di Servizio Sociale si avvale dell'Assistente Sociale, che provvede alla rilevazione di schede di rilevazione contenenti dati desumibili da questionari, dall'osservazione diretta, dalla consultazione del medico di famiglia. Le schede di valutazione misurano:

a) **il livello di autosufficienza**, cioè il grado di dipendenza del soggetto in relazione alle sue condizioni psichiche, fisiche e sensoriali:

- anziano che si muove normalmente dentro e fuori casa                      punti 0
- anziano che si muove bene in casa ma presenta difficoltà fuori              punti 2
- anziano che si muove lentamente dentro e fuori casa                      punti 4
- anziano che si muove con difficoltà ed esce solo se accompagnato              punti 6
- anziano che si muove a stento esclusivamente dentro casa              punti 8
- anziano o coniuge con decubito obbligato a letto o con invalidità certificata al 100%                      punti 10

b) **il livello di assistenza di cui gode il soggetto**, cioè la sua situazione familiare

(grado di solitudine):

- anziano che convive con anziani ma in grado di aiutarli                      punti 0
- anziano con supporto familiare presente ma non in casa                      punti 2
- anziano con supporto familiare presente ma impossibilitato                      punti 4
- anziano con figli residenti nel comune a loro volta tutti anziani              punti 6
- anziano con figli non residenti nel comune                      punti 8
- anziano che convive con familiari portatori di handicap senza ulteriore ed idoneo supporto familiare convivente                      punti 10

c) **l'età;**

- anziano da 55 a 65 anni                      punti 0
- anziani da 65 a 70 anni                      punti 2
- anziano da 71 a 76 anni                      punti 4
- anziano da 77 a 80 anni                      punti 6
- anziano da 81 a 86 anni                      punti 8
- anziano oltre 86 anni                      punti 10

**d) la condizione economica dell'anziano**

- |                              |         |
|------------------------------|---------|
| - da € 8.000,00 in su        | punti 0 |
| - da € 7.000,00 a € 7.999,00 | punti 1 |
| - da € 5.000,00 a € 6.999,00 | punti 2 |
| - da € 3.000,00 a € 4.999,00 | punti 3 |
| - da 0 a 2.999,00            | punti 4 |

**PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

Il richiedente del suddetto servizio dovrà presentare istanza su apposito modulo fornito dall'amministrazione Comunale allegando la seguente documentazione:

- autocertificazione attestante la residenza, la situazione familiare;
- attestazione della situazione economica (I.S.E);
- ogni altro documento utile alla determinazione dello stato di bisogno del servizio (certificati medici, autocertificazioni, etc.).

Il responsabile del procedimento provvede alla istruttoria delle istanze verificando le condizioni economiche, di salute e socio-ambientali del richiedente.

Qualora l'istanza non risulti completa è ammessa l'integrazione della medesima entro 7 giorni.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere ogni altra certificazione diversa da quella espressamente indicata nel presente regolamento ogni qual volta questa possa servire a comprovare i requisiti di ammissibilità al servizio e a valutare la tipologia del bisogno.

**GRADUATORIE**

Il Responsabile del procedimento entro 30 gg dalla presentazione dell'istanza, verificate le condizioni di ammissibilità, ammette l'anziano al servizio. Qualora, per mancanza di fondi non possono essere ammessi tutti al servizio, si formula una graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti nelle schede di rilevazione. A parità di punteggio viene preferito chi è più anziano di età.

La graduatoria sarà altresì aggiornata e modificata per:

- decesso dell'utente;
- mutate condizioni del livello di autosufficienza;
- mutate condizioni familiari;
- trasferimento, ricovero in ospedale o istituto dell'utente.

La graduatoria periodicamente aggiornata resta valida ai fini dello scorrimento; essa può essere utilizzata nei seguenti casi:

- a) cessazione delle prestazioni per uno o più utenti;
- b) impinguamento dei capitoli di bilancio;

**GRATUITA' E COMPARTICIPAZIONE AL COSTO**

L'accesso al servizio è gratuito per i soggetti la cui situazione economica complessiva, determinata ai sensi dell'art.1 del D.A. n 867/S7 del 2003 dall'I.S.E con riguardo alla famiglia anagrafica ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 223/89, non supera l'importo annuo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguato, ove spettante, alle misure fissate dall'art.38 della L.n.488/2001, maggiorato:

- a) del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare ;
- b) del 100% nel caso di due o più componenti;
- c) dell'ulteriore 35% per ogni componente minore od adulto oltre il secondo.

Per condizioni superiori ai predetti limiti i soggetti possono essere ammessi al servizio previa compartecipazione in misura pari al 5% del costo sostenuto dagli Enti Locali per ogni milione ( € 516,46) superiore al limite per la gratuità.

I predetti criteri di gratuità e compartecipazione saranno automaticamente adeguati ad altri che la legislazione in materia o la giurisprudenza potrebbe adottare dopo l'adozione del presente regolamento.

Il mancato pagamento della quota di compartecipazione entro 30 gg dalla data di scadenza fissata dall'Amministrazione, comporta la sospensione del servizio.

## **CONTROLLI**

E' fatto obbligo all'Ufficio di Servizio Sociale di esercitare il controllo sulla qualità delle prestazioni, sull'adempito ai programmi di interventi individualizzati e, nel caso di affidamento del servizio a terzi, sull'osservanza delle clausole contrattuali.

L'ufficio di Servizio Sociale ha, inoltre, l'obbligo di svolgere accertamenti a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli utenti del servizio.

Resta salva la facoltà dell'Ufficio Servizio Sociale di condurre accertamenti su segnalazione, oltre quelli definiti dal campione.

Nei confronti dei soggetti che abbiano volutamente reso dichiarazioni mendaci relativamente alla loro condizione patrimoniale, l'Amministrazione Comunale si riserva di esercitare azione di rivalsa e azione legale.

## **GESTIONE**

Il servizio si può realizzare:

- mediante gestione diretta, avvalendosi degli operatori del comune;
- attraverso convenzioni con Enti, Associazioni, Cooperative nel rispetto della normativa vigente in materia;
- mediante prestazione di organizzazioni di volontariato, anche a supporto del servizio dato in convenzione ad Enti, Associazioni, Cooperative, nel rispetto della normativa vigente.

### **Art.9**

#### **ATTIVITÀ RICREATIVE: SOGGIORNI DI VACANZE E/O GITE**

E' un servizio destinato essenzialmente ad anziani ed è inteso prevalentemente quale strumento di socializzazione e di crescita culturale e sociale.

Sono beneficiari gli anziani residenti da almeno un anno, che abbiano compiuto l'età di 55 anni se donne e 60 se uomini e non abbiano superato i 75 anni.

Il servizio è erogato gratuitamente ai soggetti il cui reddito non superi la fascia esente oltre la quale è prevista la compartecipazione al costo del servizio in base alla normativa vigente in materia ( D.A.n 867/S7 del 2003).

Fascia esente: I.S.E. non superiore all'importo annuo del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguato, ove spettante, alle misure fissate dall'art.38 della legge n 488/2001 maggiorato:

- del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare;
- del 100% nel caso di due componenti;
- dell'ulteriore 35% per ogni componente minore od adulto oltre il secondo.

Per condizioni economiche superiori ai limiti di cui sopra, il servizio è assicurato previa compartecipazione in misura pari al 5% del costo sostenuto dall'Ente per ogni milione (€ 516,46) superiore al limite per la gratuità.

I predetti criteri di gratuità e compartecipazione saranno automaticamente adeguati ad altri che la legislazione in materia o la giurisprudenza potrebbe adottare dopo l'adozione del presente regolamento.

La domanda dovrà essere prodotta su apposito modulo corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione ISE del nucleo familiare;
- certificazione sanitaria attestante le buone condizioni di salute per intraprendere viaggi.

L'istruttoria verrà espletata dall'Ufficio competente, il quale predisporrà la graduatoria dei richiedenti sulla base dei redditi da ciascuno posseduti, a cominciare dai redditi più bassi.

A parità di punteggio ha la precedenza il richiedente più anziano.

Il numero dei partecipanti viene stabilito di volta in volta con la delibera di Giunta Municipale con la quale si assegnano le risorse e si approva il programma della gita.

L'Amministrazione Comunale, nell'impossibilità di fare accompagnare gli anziani da dipendenti comunali, potrà ricorrere a personale volontario esterno con adeguata preparazione, garantendo gratuitamente allo stesso personale, vitto e soggiorno, senza diritto a retribuzione alcuna.

L'accompagnatore – animatore dovrà curare il rapporto con gli utenti del servizio, con le strutture ospitanti ed esterne e sarà responsabile del gruppo affidatogli.

L'anziano ammesso al servizio dovrà presentare, almeno sette giorni prima della partenza, un certificato medico, nel quale risulti che è stato sottoposto a visita medica e che le condizioni fisiche dello stesso sono tali da essere ritenuto in grado di vacanze.

Il soggiorno e/o la gita della durata di un giorno potranno essere realizzati attraverso la concessione di contributi ad Associazioni, Enti Sociali, Onlus, Cooperative Sociali, Circoli Parrocchiali, con sede nel Comune di Cesarò.

In tal caso l'organizzazione del servizio avverrà in collaborazione con questo Comune; la presentazione delle domande e la predisposizione delle graduatorie verrà effettuata dall'ufficio Servizi Sociali del Comune.

L'entità del contributo da concedere è condizionato sia dal numero degli anziani che parteciperanno, sia dalla località scelta e, comunque dalla disponibilità finanziaria del Comune.

### **Feste per anziani**

Ogni anno in occasione delle festività più importanti, potranno essere organizzate delle feste rivolte a tutti gli anziani del Comune. La realizzazione delle suddette attività ricreative in linea di massima sarà a carico della ditta o Associazione cui viene affidata l'assistenza domiciliare ma potrà avvenire anche mediante la concessione di contributi agli Enti e Associazioni, anche di volontariato operanti nel Comune.

### **Art.10**

#### **INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA E SERVIZIO CIVICO**

Fra i possibili servizi istituiti dalla L.R. n 22/86, in favore dei soggetti bisognevoli di interventi, l'assistenza economica assume particolare rilievo in quanto si concretizza nell'erogazione dei contributi finanziari atti a soddisfare esigenze normali ed imprevedibili del vivere quotidiano.

L'assistenza economica deve considerarsi come uno dei servizi di base, in grado di rimuovere le cause che determinano situazione di bisogno e di emarginazione individuale e familiare. Il contributo

finanziario, pur non essendo risolutivo, deve comunque essere orientato sempre ad aggredire almeno alcuni aspetti della condizione di bisogno del singolo o del nucleo familiare.

Detto servizio, non deve essere ritenuto come l'unica modalità di intervento e deve essere, quindi, attivato contemporaneamente ad altri interventi per mettere il cittadino in condizioni di fronteggiare ogni situazione di difficoltà individuando per lui sbocchi positivi.

Per questo motivo l'assistenza economica costituisce una forma di intervento limitata nel tempo, che si configura quale servizio di base non disgiunto dagli altri interventi, bensì coordinato con l'intera rete di servizi socio-assistenziali istituiti dal Comune.

In quest'ottica trova applicazione il Servizio Civico che permette di realizzare attività di pubblico interesse, finalizzate alla disincentivazione di ogni forma di mero assistenzialismo e mira al reinserimento sociale degli utenti coinvolti.

### **Accesso alle prestazioni di natura economica e servizio civico**

Possono accedere alle suddette prestazioni i cittadini residenti in questo Comune da almeno un anno che presentano i seguenti requisiti:

- a) I.S.E.E. o situazione economica complessiva equivalente (ai sensi della L.R. n 50/ 2012 per l'erogazione di prestazioni a sostegno delle famiglie in stato di bisogno economico) non superiore al minimo vitale;
- b) Che siano in possesso solo della casa di civile abitazione;
- c) Che non abbiano parenti obbligati agli alimenti in possesso di reddito superiore al triplo della fascia esente ai fini IRPEF o che pur superando il suddetto reddito rifiutano di assolvere l'obbligo, nei confronti dei quali, tuttavia verrà avviata ogni possibile azione legale per il recupero del credito;
- d) Che accettino soluzioni alternative, previste e proposte dal Servizio Sociale;
- e) Che non percepiscono lo stesso intervento da parte di altri organismi pubblici o privati.

Eccezionalmente possono essere concessi dei contributi straordinari fino ad un massimo di € 250,00 ai soggetti temporaneamente presenti nel territorio Comunale, anche se non residenti, compresi gli stranieri in regola con le norme in materia di soggiorno, che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili.

### **Minimo vitale**

Per minimo vitale si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare. Il minimo vitale corrisponde all'importo annuo della pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti periodicamente rivalutata (Ex D.P.le 28/05/87).


Ai fini della determinazione del minimo vitale dovranno essere dichiarate tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini ISEE (pensioni di invalidità, pensione sociale, indennità di accompagnamento, rendite INAIL) gli eventuali contributi erogati dalla Regione o dal Comune (contributi affitto, libri di testo, borse di studio, assegni nucleo familiare e assegni in favore della maternità etc.)

### **Istanza e documenti**

Per accedere ai vari interventi assistenziali l'utente deve presentare istanza su apposito modello predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali, che presterà l'assistenza necessaria per la compilazione.

In relazione alle varie forme di assistenza economica l'ufficio richiederà i necessari documenti fra quelli sotto elencati :

- Attestazione ISEE;



- Autocertificazione di residenza e di situazione di famiglia;
- Autocertificazione dei redditi percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare;
- Documentazione o autocertificazione attestante le entrate economiche a vario titolo (provvidenze, pensioni sociali e di invalidità, indennità di accompagnamento ecc);
- Certificazione medica dove siano attestate le forme di infermità o l'opportunità di intervento sanitario presso strutture esterne, ed eventuale documentazione tesa a quantificare l'onere a diretto carico dell'utente, in dipendenza di affrontare gravi situazioni sanitarie;
- Nel caso di nuclei familiari disgregati, il richiedente dovrà presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio in caso di separazione consensuale, o copia di separazione legale;
- Ogni altro documento diretto a comprovare lo stato di bisogno e/o disagio del richiedente o del suo nucleo familiare.

Resta salva la facoltà dell'Ufficio Servizi Sociali di eseguire gli opportuni controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e di denunciare all'Autorità Giudiziaria i casi di falso.

### **Priorita'**

Per gli interventi di assistenza economica e Servizio Civico si stabiliscono i seguenti criteri, al fine di determinare un ordine di priorità tra i diversi richiedenti:

- a) Decesso, allontanamento, abbandono dell'unico percettore del reddito ..... punti 3
- b) Utente o componente nucleo familiare sottoposto provvedimento dell'autorità Giudiziaria ..... punti 3
- c) Composizione nucleo familiare per ogni figlio minore di anni 14..... punti 2
- d) Presenza nel nucleo familiare di un componente con un grado di invalidità Superiore al 66% .....punti 1
- e) Abitazione in locazione .....punti 2
- f) Periodo di disoccupazione, punti 1 per ogni anno e fino ad un massimo di.....punti 3

### **Destinatari dell'assistenza economica**

Sono destinatari degli interventi i cittadini che versano in condizione di disagio derivanti da mancanza totale od inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.

Compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio, viene garantita:

- a) assistenza economica a nuclei familiari in stato di bisogno;
- b) assistenza economica a famiglie bisognose di detenuti e/o vittime del delitto;
- c) assistenza post-penitenziaria;
- d) interventi a favore delle ragazze madri;
- e) prestazione economica in favore di soggetti di cui agli Enti soppressi D.P.R. n 245 del 13 03.1985 (ex ENAOLI)

### **Forme di intervento**

Le forme di intervento economico si articolano in:

- a) Assistenza economica continuativa con l'erogazione mensile di un contributo, per un periodo non superiore a sei mesi;
- b) Assistenza economica temporanea con l'erogazione di un contributo per un periodo non superiore a tre mesi;
- c) Assistenza economica straordinaria con l'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale;
- d) Assunzione spese funerarie per indigenti;



e) Contributo economico una tantum;

Tutte le forme di aiuto economico concesse dall'Amministrazione non danno il diritto alla continuità per gli anni successivi.

#### **Assistenza economica continuativa**

E' un intervento economico consistente in un contributo mensile, per un periodo non superiore a sei mesi da erogare a persone sole o a nuclei familiari che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari e nei casi in cui gli utenti non siano in condizioni psico-fisiche a svolgere attività lavorativa e/o servizio civico.

Detto intervento è limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo familiare interessato e potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate.

E' proporzionata alla situazione complessiva del richiedente: reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria. L'importo mensile dell'assistenza economica continuativa non può superare la somma di € 250,00.

#### **Assistenza economica temporanea**

Per assistenza economica in forma temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile non superiore a mesi tre. Tale prestazione è subordinata, previa valutazione dell'Assistente Sociale, alla presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente e il nucleo familiare normalmente dispongono (malattia di un componente del nucleo familiare tale da comportare un notevole esborso di denaro, perdita delle fonti di reddito del capo famiglia, morte del soggetto addetto al sostentamento familiare, stato di separazione etc.).L'assistenza economica temporanea potrà essere corrisposta in alternativa al servizio civico solo quando condizioni oggettive non imputabili al soggetto richiedente o ai componenti il nucleo non consentono la possibilità di svolgere tale servizio.

L'importo mensile dell'assistenza economica temporanea non può superare la somma di € 250,00.

#### **Assistenza economica straordinaria**

E' un intervento economico "una tantum" rivolto a persone o a nuclei familiari che si ritrovino a dover fronteggiare,un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito familiare. Sono da ritenersi situazioni impreviste ed eccezionali :

- a) Gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal S.S.N.;
- b) Eventi catastrofici che incidono sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare (incendio,crollo dell'abitazione, incidente automobilistico, perdita del capofamiglia, perdite di attrezzature di lavoro);
- c) Stato di separazione dei coniugi ove non si da luogo a forma di assistenza economica temporanea;
- d) Intervento di ricovero sanitario per patologie di particolare gravità ed a seguito di documentazione che attesti la necessità di ricoveri a presidi sanitari, purchè non ammessi a contemporanei contributi dell'autorità sanitaria;
- e) Ogni altra situazione assimilabile ai casi precedenti.

La misura di detto contributo non potrà superare il 70% della spesa sostenuta e documentata nei casi previsti , per un importo la cui entità varia da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 1.500,00.

L'assistenza economica straordinaria potrà essere concessa solo una volta durante l'arco dell'anno.



Relativamente all'assistenza economica straordinaria per casi urgenti comprovati il Responsabile del servizio può proporre l'rogazione di un sussidio nel limite massimo di € 500,00 e il Sindaco disporre il pagamento sui fondi del servizio economato.

### **Spese funerarie per gli indigenti**

Qualora presso le strutture ospedaliere pubbliche o private decedono soggetti indigenti, residenti nel comune, privi di assistenza familiare o appartenenti a nuclei familiari che versano in uno stato di disagio economico tale da non consentire il sostentamento delle spese funerarie, l'Amministrazione comunale interviene accollandosi la spesa relativa all'acquisto della cassa funebre e le spese funerarie. Analogo intervento assistenziale si eroga nel caso in cui il decesso dell'indigente avvenga presso la sua abitazione ubicata nel territorio comunale.

### **Contributo economico una- tantum**

E' un contributo che, compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio, viene erogato in favore:

- a) Soggetti ex ENAOLI e cioè orfani minorenni fino al compimento del 21° anno di età o 26° se studenti universitari;
- b) Ragazze madri, cioè le donne che hanno riconosciuto i figli nati fuori dal matrimonio e che provvedano direttamente ad essi, sempre che le stesse vivano da sole o con il nucleo familiare di origine, con reddito inferiore al minimo vitale.

### **Progetti di pubblica utilità'/servizio civico**

#### **Istituzione e finalità**

Nell'ambito del territorio vengono istituiti progetti di pubblica utilità –servizio civico in favore degli anziani, soggetti svantaggiati e nuclei familiari bisognosi.

Il servizio civico è un'attività di pubblico interesse finalizzato alla disincentivazione di ogni forma di mero assistenzialismo e mira al reinserimento sociale.

Inoltre tende a prevenire mira a prevenire :

- situazioni di isolamento e di declino che spesso si manifesta negli anziani quando il loro ciclo produttivo si conclude con il pensionamento;
- situazioni di abbandono, depressione, devianza, disperazione e disagio della persona o del nucleo svantaggiato.

### **Servizi**

Possono essere avviati i seguenti servizi, tenuto conto della disponibilità finanziaria e dei progetti, collettivi ed individuali predisposti dall'ufficio servizi sociali, a seguito dei bisogni emersi e della conseguente programmazione annuale per i servizi socio-assistenziali:

- a) Servizio di vigilanza presso le scuole, accoglienza pre e post scuola;
- b) Collaborazione nell'area tecnico-manutentiva (pulizia e manutenzione strade interne ed esterne, pulizia e manutenzione edifici e scuole di proprietà comunale, manutenzione verde pubblico-urbano e sub-urbano, cimitero e campo);
- c) Iniziative volte al recupero ed alla diffusione di tradizioni, arte e cultura popolare;
- d) Attività di sostegno ad anziani soli ed ai portatori di handicap;
- e) Ogni altro servizio ritenuto utile alla collettività;

## **Beneficiari**

Possono essere avviati ai progetti di pubblica utilità-servizio civico, a richiesta e previo apposito progetto obiettivo, redatto dall'ufficio servizi sociali i cittadini residenti in questo Comune da almeno un anno in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- ANZIANI che abbiano compiuto il 60° anno di età per gli uomini e il 55° anno di età per le donne, e che non abbiano compiuto l'età di 75 anni. Gli anziani devono essere autosufficienti e fisicamente idonei a svolgere il servizio cui chiedono di essere avviati. Ciò deve essere provato mediante produzione di certificazione medica da rilasciarsi a cura dei rispettivi medici curanti.
- SOGGETTI SVANTAGGIATI: invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, ex detenuti, disadattati sociali in stato di disoccupazione temporanea, che risultino essere idonei a svolgere il servizio o i servizi per cui si intendono avviare. Ciò potrà essere provato mediante certificazione dei medici curanti, ovvero dagli Enti sanitari che hanno in cura il soggetto.

## **Istanza di ammissione**

- Anziani: l'istanza per essere avviati ai progetti, redatta su apposito modello predisposto e messo a disposizione dall'ufficio servizi sociali, dovrà essere presentata entro il 30 Novembre di ogni anno, ovvero entro 30 gg del relativo avviso pubblico, qualora il termine di cui sopra venga modificato per esigenze d'ufficio.
- Soggetti Svantaggiati: l'istanza di ammissione ai progetti può avvenire in ogni momento, previa approvazione da parte dell'organo competente del progetto redatto dall'ufficio servizi sociali, secondo le disponibilità finanziarie, ovvero entro 30 gg del relativo avviso pubblico.

L'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione prevista per l'erogazione degli interventi di natura economica e dal certificato medico di idoneità a svolgere il servizio nei casi in cui è previsto.

L'ufficio Servizi Sociali avrà cura di completare l'istruttoria delle istanze, effettuando i controlli reddituali e tutti gli accertamenti necessari avvalendosi anche della collaborazione degli uffici comunali competenti (Ufficio anagrafe -Ufficio Vigili Urbani).

## **Graduatoria**

Gli anziani saranno avviati ai progetti tenuto conto dei seguenti criteri di preferenza:

- Anziani che richiedono di prestare attività volontaria senza compenso forfettario ma, soltanto dietro il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Anziani che vivono da soli;
- Anziani con minor reddito, tenuto conto della composizione del nucleo familiare;

I Soggetti Svantaggiati saranno avviati secondo i criteri indicati nel paragrafo delle priorità.

## **Coordinamento**

L'ufficio Servizi Sociali, unitamente agli uffici competenti curerà le sedi ove gli utenti presteranno la loro opera, tenendo conto delle esigenze operative delle varie situazioni locali e delle esigenze degli operanti. I suddetti uffici hanno una funzione di coordinamento.

## **Prestazioni**

- ANZIANI : Possono svolgere prestazioni non superiori a n 2 ore giornaliere. A seconda del servizio il vincolo di orario deve essere determinato dai condizionamenti dei servizi stessi. Le prestazioni saranno svolte per un minimo di un mese l'anno ed un massimo di tre (tenuto conto delle istanze pervenute e delle disponibilità finanziarie) e solo nei giorni feriali.
- SOGGETTI SVANTAGGIATI :Possono svolgere prestazioni secondo le esigenze dei servizi presso cui vengono avviati per un massimo di n. 50 ore mensili e per un periodo nell'arco dell'anno

non superiore a tre mesi, rinnovabili per ulteriori tre mesi, con una pausa di pari tempo, tenuto conto delle istanze pervenute e delle disponibilità finanziarie.

Per ogni nucleo familiare o nucleo di convivenza di tipo familiare, potrà essere avviato un solo componente maggiorenne.

I soggetti ammessi al servizio devono stipulare con l'Amministrazione apposito protocollo/disciplinare per servizio civico dal quale risulterà che in nessun caso le prestazioni possono configurarsi come lavoro subordinato. Con gli utenti avviati, in ordine ai rispettivi impegni, saranno tenuti appositi incontri di orientamento sulle mansioni da svolgere.

L'impegno lavorativo dei cittadini svantaggiati ammessi nei servizi civici non costituisce rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico o privato né a tempo determinato, in quanto si tratta di attività occasionale a carattere esclusivamente assistenziale, non soggetto ad IVA.

### **Revoche e rinunce**

Il Responsabile del servizio può revocare in qualsiasi momento, su proposta del servizio sociale, tale intervento assistenziale per il venir meno dei requisiti che avevano determinato l'ammissione del soggetto assistito oppure a seguito di comprovata inadempienza da parte di quest'ultimo, mentre l'utente può rinunciarvi previa comunicazione scritta che deve pervenire tempestivamente.

L'immotivato ed ingiustificato rifiuto da parte dei soggetti di essere impiegati alle suddette attività, determina l'impossibilità di accedere ad altri trattamenti assistenziali.

### **Assicurazione**

L'ufficio provvederà ad assicurare gli utenti ammessi ai progetti di pubblica utilità/servizio civico sia per gli infortuni che dovessero subire durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi.

### **Compenso**

Il compenso orario forfettario per gli anziani è fissato in € 4,00, il cui pagamento avverrà alla fine dell'attività lavorativa svolta, previa accertamenti sul servizio svolto e sulle effettive presenze, tramite determinazione del Responsabile del Servizio.

Il compenso orario per i soggetti svantaggiati è fissato in € 6,00. Il pagamento avverrà mensilmente, previa accertamenti sul servizio svolto e sulle effettive presenze.

Tali compensi, che hanno natura di prestazione assistenziale, potranno variare a seconda del variare del costo della vita e delle disponibilità finanziarie del Comune.

## **Art. 11**

### **CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI**

Possono essere erogati contributi ad Enti morali pubblici e privati, ad associazioni di volontariato operanti nel Comune da almeno un anno, regolarmente iscritte all'Albo delle Associazioni di volontariato per iniziative di carattere sociale, didattico e culturale.

Le domande debbono pervenire almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività stessa.

Il contributo viene concesso dalla G.M., la quale tiene conto della progettualità e del tipo di utenza (anziani, minori, handicappati, tossicodipendenti, ecc).

La richiesta di contributo deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Preventivo dettagliato della spesa occorrente per lo svolgimento dell'iniziativa ;



- b) Relazione dettagliata dell'attività da eseguire integrata del programma, con l'indicazione della data presunta di inizio, luogo di svolgimento e con la dimostrazione della particolare rilevanza di carattere sociale o culturale, ecc.

Gli Enti ed Associazioni ammessi al contributo, potranno chiedere l'anticipo del 50% del contributo concesso, mentre la restante parte, a saldo, verrà erogata ad attività ultimata e dietro presentazione di rendiconto della spesa sostenuta ( fatture - scontrini fiscali ) e dichiarazione del legale rappresentante, resa sotto la propria personale responsabilità che attesti l'effettiva rispondenza delle spese effettuate per lo svolgimento dell'attività stessa.

#### **Art.12**

#### **DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE**

Il nucleo familiare o nucleo di convivenza di tipo familiare di riferimento per l'applicazione del presente Regolamento è quello previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto leg.vo 109/98 e successive modifiche ed integrazione ed è composto dai soggetti componenti la famiglia anagrafica e da quelli a suo carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi.

#### **Art.13**

#### **ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTI**

Per l'esame e l'istruttoria di tutte le richieste di assistenza di cui al presente regolamento, l'Ufficio Servizi Sociali ha facoltà di avvalersi, oltre che della relazione dell'Assistente Sociale, anche delle informazioni dei Vigili urbani, limitatamente alla verifica delle condizioni economiche, lavorative e abitative dei soggetti/nuclei familiari interessati.

Potranno essere richieste informazioni agli Uffici di collocamento e ad altri Enti pubblici, ai fini della verifica o dell'acquisizione di elementi necessari od utili per la relativa istruttoria.

Eventuali più istanze di assistenza provenienti da soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare saranno unificate ai fini istruttori.

#### **Art.14**

#### **COMPETENZE DELLA GIUNTA**

La competenza a disporre i contributi e i benefici assistenziali previsti dal presente regolamento appartiene alla Giunta Comunale.

In materia di assistenza economica e per tutti gli altri interventi assistenziali, la Giunta è tenuta ad esaminare la relativa proposta di deliberazione munita dai pareri prescritti dall'art.53 della legge n.142/90, come recepita dalla legge regionale n 48/91 entro 15 gg dalla sua presentazione.

#### **Art.15**

#### **RICHIESTE DI RIESAME**

I provvedimenti di rigetto di istanze mirate ad ottenere interventi o trattamenti socio-assistenziali, dovranno essere comunicati agli interessati.

Resta ferma la possibilità da parte degli interessati di ricorrere avverso le decisioni negative della Giunta, con impugnativa della relativa deliberazione secondo la normativa vigente in materia.

L'Amministrazione Comunale, con il supporto del competente ufficio, prende in considerazione le richieste di riesame e di istanze rigettate, qualora le stesse vengano formulate da parte degli

interessati alla luce di elementi di valutazione non presi in esame in sede di istruttoria originaria oppure in base al convincimento dell'erronea valutazione dei presupposti di fatto o di diritto.

#### **Art.16**

### **DISCIPLINA RIMBORSO CONTRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI**

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso contributi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato, ed in unica soluzione, le somme acquisite, fermo restando che tale evenienza in relazione al disposto dell'art.496 del codice penale, sarà resa nota alla competente autorità giudiziaria.

Vanno rimborsate all'Amministrazione Comunale anche le somme relative ad interventi posti in essere nei confronti dei cittadini che, privi di risorse al momento della concessione dell'intervento assistenziale, siano entrati in possesso di mezzi economici sufficienti durante la fruizione dell'intervento assistenziale.

Per l'eventuale restrizione coattiva delle somme di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Comunale attiverà le procedure previste per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici.

#### **Art.17**

### **AZIONE DI RIVALSA**

Per gli interventi assistenziali previsti nel presente regolamento, finalizzato al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita per i quali dalla normativa vigente in materia è previsto il recupero delle spese, si applica L'AZIONE DI RIVALSA nei confronti degli obbligati per legge, ai sensi dell'art.433 del vigente Codice Civile.

#### **Art 18**

### **RINVIO –INTERPRETAZIONI DI CASI E NORME**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa regionale vigente in materia nonché a quella nazionale se ed in quanto applicabile nella Regione Siciliana.

Per l'interpretazioni di fattispecie incerte trovano applicazione le circolari diramate in materia dall'Assessorato alla Famiglia.

Per quanto riguarda l'accesso ai servizi socio assistenziali previsti dal presente regolamento, le successive modifiche che potranno essere apportate dalla legislazione vigente in materia, in merito ai limiti di reddito, compartecipazione alla spesa, e l'età, si devono intendere recepite nel presente regolamento anche in assenza di uno specifico atto ricettizio da parte dell'Amministrazione.

#### **Art 19**

### **NORME FINALI**

Le norme del presente regolamento sostituiscono ed abrogano ogni altro provvedimento che contrasta con le norme ivi contenute.

Il presente regolamento consta di n 19 articoli ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione, dopo che la relativa delibera è divenuta esecutiva.



## Regolamento Comunale dei Servizi Socio Assistenziali

Parere.

Negativo per quanto attiene il Servizio di Segretariato Sociale.

L'assicurazione di tale servizio da un operatore "ad hoc" comporta un ulteriore aggravio di spesa del personale per l'Ente.

Nell'ente è presente un Istruttore Direttivo di Categoria D – Posizione Economica D.2, Figura Professionale "Assistente Sociale". Tempo Indeterminato – Orario Intero.

Le relative mansioni sono disciplinate dal CCNL del 31/03/1999 Comparto Regioni ed Autonomie Locali, allegato "A" DECLARATORIE.


Inoltre l'art. 21 del D.P.R. 328/2001, disciplina le attività professionali dell'Assistente Sociale.

Tale figura può essere coadiuvata dal personale interno presente nell'Ente.

Il Responsabile Area Amministrativa



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.



## **STUDIO LEGALE**

**Avv. Antonino Caputo**

Sede: Via Ramondetta, 9

Tel./Fax. 095.387903

95129 - CATANIA

2°: C.so Umberto, 556, Leonforte (EN) -telefax. 0935.903060

[tonycaputo@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:tonycaputo@pec.ordineavvocaticatania.it)

---

**Oggetto: Parere sulla parte del Regolamento comunale dei Servizi socio-assistenziali che riguarda il Servizio di Segretariato sociale.**

Con deliberazione n. 64 del 28 luglio scorso mi è stato affidato l'incarico di rendere il parere in oggetto.

Tale richiesta origina dal fatto che la funzionaria responsabile dell'Area Amministrativa ha formulato un proprio parere negativo sulla proposta di deliberazione consiliare sul regolamento, "per quanto attiene il Servizio di Segretariato Sociale".

Da quanto sembra comprendersi dal testo del parere, esso è negativo sulla stessa istituzione del Servizio in questione.

Ciò premesso, ed alla luce della normativa vigente esprimo il seguente parere.

Nella proposta di deliberazione consiliare, il Servizio di Segretariato sociale è disciplinato dalla seconda parte dell'art. 2, dopo la regolamentazione dell'Ufficio di Servizio sociale.

Per la parte che qui interessa, l'art. 2 citato costituisce l'attuazione di quanto disposto dall'art. 3 l.r. n. 22/1986, dal d.a. 28/5/1987 e dal d.P.R.S. 29/6/1988.

L'art. 3 l.r. n. 22/1986, nell'elencare le modalità d'intervento socio-assistenziali, alla lettera a) ha previsto appunto il servizio di segretariato

sociale, ed alla lettera b) il servizio sociale professionale.

Già dalla distinta previsione normativa, quindi, si evince che i due tipi di servizio non sono identici, nel senso che assolvono a finalità pubbliche diverse.

Il legislatore regionale ha, quindi, inteso prescrivere alle Amministrazioni preposte agli interventi socio-assistenziali, di attuare anche il servizio di segretariato sociale.

Il successivo art. 19 ha prescritto che gli interventi socio-assistenziali siano erogati secondo standards minimi, rimettendo ad un decreto del Presidente della Regione la fissazione di tali standards.

L'art. 53 ha previsto l'adozione di *“uno schema tipo di regolamento sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali, ad orientamento dell'attività dei comuni singoli od associati”*.

Lo schema tipo è stato adottato con decreto dell'Assessore regionale agli Enti locali del 28 maggio 1997.

Gli standards sono stati approvati con decreto del Presidente della Regione Siciliana del 29 giugno 1988.

Lo schema tipo di regolamento ha previsto distintamente l'Ufficio di Servizio sociale ed il Segretariato di Servizio sociale, attribuendo a ciascuna delle due strutture distinte competenze.

In effetti la proposta di deliberazione consiliare ha recepito in misura integrale il contenuto dello schema tipo regionale, né d'altronde avrebbe potuto derogarvi, poiché – ai sensi del citato art. 53 l.r. n. 22/1986 – tale schema ha carattere quanto meno di direttiva vincolante.

Va ricordato, inoltre, che l'art. 3, lettera a), l.r. n. 22/1986 ha previsto distintamente l'Ufficio di servizio sociale ed il segretariato di servizio sociale, così disponendo una separazione di funzioni.

Come esposto, il decreto presidenziale 29/6/1988 ha disciplinato gli standards minimi per l'organizzazione degli interventi socio-assistenziali.

Anche tale decreto ha carattere vincolante, come si desume dalla



formulazione del citato art. 19 l.r. n. 22/1986, che non prevede alcuna possibilità di deroga.

Pure sotto tale aspetto, l'art. 2, seconda parte, dello schema di deliberazione consiliare si è limitato a recepire quanto previsto dal decreto presidenziale.

Nei contenuti, dunque, il testo della proposta di deliberazione consiliare non è altro che l'attuazione di norme e direttive regionali.

Il parere negativo della responsabile dell'Area amministrativa è motivato con l'asserita illegittimità della previsione di un posto di operatore addetto al Servizio di Segretariato sociale, giacché questa previsione comporterebbe un aggravio di spesa per il personale mentre – a quanto è dato comprendere – le funzioni potrebbero essere svolte dal dipendente comunale inquadrato nel profilo di “assistente sociale”.

Ora, la motivazione del parere negativo potrebbe sostenere – in ipotesi – la presunta illegittimità sulla previsione di un posto di operatore, e non anche sull'istituzione del Servizio in sé.

Come più volte accennato, infatti, l'istituzione del servizio di segretariato sociale è vincolata secondo quanto previsto dall'art. 3 l.r. n. 22/1986 e dal d.a. 28/5/1987.

Non pare dubbio, quindi, che l'ipotetica illegittimità di un aggravio di spesa lascerebbe integra la valutazione di legittimità (ed anzi di doverosità) di tutta la seconda parte dell'art. 2 della proposta di deliberazione, cioè sull'istituzione del Servizio di Segretariato sociale e sull'attribuzione ad esso di funzioni proprie e specifiche.

Del resto la previsione di un posto di addetto è prevista solo in un capoverso della norma regolamentare.

Ciò precisato, non si rinviene alcuna illegittimità nella previsione di un addetto al servizio in discorso.

Innanzitutto la mera previsione di un ipotetico futuro aggravio di spesa non determina di per sé alcuna illegittimità della deliberazione, tanto

è vero che il parere negativo non indica alcuna norma, su cui fondare tale valutazione.

L'illegittimità potrebbe derivare, semmai, dalla violazione di divieti o di limiti di assunzioni, ma tale evenienza rimane estranea alla previsione nel regolamento di una figura di addetto al servizio in discorso.

Va osservato, invece, che la previsione di un addetto al servizio di segretariato sociale deriva direttamente dagli standards, adottati con il citato d.P.R.S. 29/6/1988.

In particolare, è previsto un addetto per i Comuni sino a 10.000 abitanti, e poi un ulteriore operatore ogni 30.000 abitanti, oltre i primi 10.000.

La previsione dell'addetto al servizio di segretariato sociale è distinta, nel citato decreto presidenziale, da quella per l'Ufficio di Servizio sociale e, per i Comuni più grandi, per il Servizio Sociale professionale.

Ciò significa che, secondo le previsioni degli standards, le figure non possono essere unificate, a pena appunto dell'erogazione non corretta dei distinti servizi, in cui è distinta l'organizzazione dei servizi sociali.

Tali previsioni hanno carattere vincolante per i Comuni.

L'attuazione della previsione regolamentare, naturalmente, dovrà essere commisurata ai vincoli finanziari alle spese degli enti locali, ma tale adeguamento non costituisce di per sé un motivo per non applicare la normativa regionale nella formulazione del regolamento.

Si può osservare, peraltro, che la proposta di deliberazione consiliare, nella parte che qui interessa, non prevede che l'addetto al Servizio di Segretariato sociale debba essere un dipendente a tempo indeterminato del Comune.

Si limita, invece, a prevedere che al Servizio debba essere comunque assegnata una figura professionale, qualificata dalla partecipazione ad un corso di formazione.

Il modo in cui tale figura sia inserita nell'organizzazione del Servizio,

è rimesso alla discrezionalità organizzativa del Comune, tenendo conto anche dei limiti finanziari di spesa.

Solo per completezza si osserva che tra le mansioni della professione di Assistente sociale, disciplinate dall'art. 21 d.P.R. n. 328/2001, non rientrano quelle proprie del segretariato sociale, come delineate dall'art. 3, lettera a), l.r. n. 22/1986 e dal d.a. 28/5/1987.

Infatti anche le mansioni degli iscritti alla sezione B dell'albo professionale di Assistente sociale, si caratterizzano per la qualificazione professionale, mentre i compiti del segretariato sociale consistono nei rapporti minuti con l'utenza, a scopo soprattutto di informazione individuale.

L'assegnazione diretta del dipendente con il profilo professionale di "assistente sociale" anche ai compiti di segretariato sociale, quindi, potrebbe suscitare dubbi per la violazione del diritto del dipendente allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica.

In quanto precede è il mio parere.

Catania, 22 Agosto 2013

*Avv. Antonino Caputo*  
*Avv. Antonino Caputo*



# COMUNE DI CESARO'

(Provincia di Messina)

Sede : Corso Margherita n. 2 - 98033

Cod. fisc. 84004050831 P. I.V.A. n. 00435590831

Tel. n. 095/7739011 - Fax 095/7739023

Sito web: www.comune.cesaro.me.it - mai segreteria@comune.cesaro.me.it

## CERTIFICATO DI RIPUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, Certifica, su conforme attestazione del Messo, che la delibera consiliare n 22 del **04/10/2013** E' STATA RIPUBBLICATA all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 14/11/2013 e vi è rimasto affisso fino al 28/11/2013 per la durata di giorni quindici consecutivi, a norma del vigente O. A. EE. LL. R. S. e che contro la stessa NON sono stati presentati ricorsi.

Cesarò li 5 DIC. 2013

IL MESSO

IL SEGRETARIO COMUNALE

# PARERI

Ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91

ESPRIMONO:

- In ordine alla regolarità tecnica, parere \_\_\_\_\_

EDi Allegato

li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- In ordine alla regolarità contabile, parere \_\_\_\_\_

li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16 viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;  
- é stata affissa all'albo pretorio on line dal giorno 21/10/13 al giorno 07/11/2013 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

IL MESSO

Cyrano Mormino

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione é divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 C. 1 della L. R. n. 44/91.

Cesarò, li 3-11-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]



P.C. ALL'ORIGINALE  
Cesarò li 14 NOV. 2013  
IL SEGRETARIO COMUNALE